

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Articolo 84 *Rimborso delle spese di viaggio* ⁽¹⁸⁰⁾ ⁽¹⁸³⁾

In vigore dal 31 maggio 2010

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
⁽¹⁸¹⁾ ⁽¹⁸²⁾

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

⁽¹⁸⁰⁾ Articolo sostituito dall'*art. 2, comma 27, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

⁽¹⁸¹⁾ Comma così modificato dall'*art. 5, comma 9, lett. a) e b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

⁽¹⁸²⁾ Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 4 agosto 2011*.

⁽¹⁸³⁾ Il presente articolo corrispondeva all'*art. 25, L. 3 agosto 1999, n. 265*, ora abrogato.
